

AGEVOLAZIONI

Contributo per le start-up: pubblicato il provvedimento delle Entrate

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [provvedimento prot. n. 305784/2021](#) l'Agenzia delle entrate ha definito le **modalità** e i **termini di presentazione** dell'istanza per richiedere il **contributo a fondo perduto per le start-up** previsto dall'[articolo 1 ter D.L. 41/2021](#).

Possono richiedere il contributo in esame i **titolari di reddito di impresa** che hanno **attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, la cui **attività** d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la CCIAA, è **iniziata nel corso del 2019**.

In ogni caso, il contributo spetta **in assenza del requisito della riduzione del fatturato** e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019 previsto per il contributo di cui all'[articolo 1 D.L. 41/2021](#).

Gli **altri requisiti** previsti dallo stesso [articolo 1 D.L. 41/2021](#), invece, devono tutti sussistere.

Possono quindi beneficiare del contributo in esame, tra gli altri, gli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo **svolgimento di attività commerciali**.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui **partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del D.L. 41/2021** (23 marzo 2021), gli **enti pubblici di cui all'[articolo 74 Tuir](#)**, gli **intermediari finanziari e società di partecipazione** di cui all'[articolo 162-bis Tuir](#).

Il contributo è previsto nella **misura massima di 1.000 euro**, per tutti i soggetti. Il valore del contributo a fondo perduto che sarà accreditato agli aventi diritto dipenderà tuttavia dal **rapporto tra il limite complessivo di spesa** stabilito per norma (20 milioni di euro) e l'**ammontare complessivo dei contributi** relativi alle istanze accolte.

L'istanza può essere **tramessa**, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, a partire dalla giornata ieri, **9 novembre, fino al 9 dicembre 2021**.

L'Agenzia delle entrate, una volta ricevute le domande, determinerà quindi **l'importo complessivo dei contributi richiesti** con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto dei fondi disponibili, determinerà **la percentuale di riparto**, rapportando il richiamato **limite di spesa** all'**ammontare complessivo dei contributi richiesti** con le istanze validamente presentate.

Il contributo è erogato con **accredito sul conto corrente** identificato dall'Iban indicato nell'istanza, ma è comunque possibile, per il richiedente, scegliere **irrevocabilmente** di vedersi riconosciuto il contributo sotto forma di **credito d'imposta**.

Oltre ai dati appena richiamati, e i **dati identificativi del richiedente**, l'istanza contiene anche le **dichiarazioni relative all'eventuale superamento** dei limiti degli **aiuti di Stato** e alla **sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea** del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*” e successive modifiche.

L'**erogazione** del contributo a fondo perduto è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.